

Rep.Gen.n. 17/2018

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco
Autorizzazione ad assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Prov.le di Lecco - Ufficio Territoriale di Lecco n. 4665 del 15/02/2016 - art. 3/2016. Il pagamento è avvenuto in modo virtuale (2° comma art. 15 D.P.R. n. 642/1972)

**CONVENZIONE PER ATTIVITA' CARDIOLOGICA
INTERVENTISTICA/ELETTROFISIOLOGICA E CARDIOCHIRURGICA**

TRA

l'**Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco** con sede in Lecco, Via dell'Eremo 9/11, codice fiscale e partita IVA 03622120131, rappresentata per il presente atto dal Direttore Amministrativo Paola Palmieri, su delega del Direttore Generale

In esecuzione della deliberazione n. 44 del 31 gennaio 2018

E

l' **Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario** con sede in Sondrio, Via Stelvio n. 25, codice fiscale e partita I.V.A. 00988090148, rappresentata dal Direttore Amministrativo Carlo Maria Iacomino, in esecuzione della deliberazione n. 228 del 28 aprile 2016

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco assicura l'attività specialistica di Elettrofisiologia in favore dell' Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario tramite l'équipe medica del Dipartimento Cardiovascolare dell' ASST di Lecco, secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

ART. 2

La consulenza di elettrofisiologia verrà espletata sia presso il Laboratorio di Elettrofisiologia della U.O.C. Cardiologia dell'Ospedale di Lecco mediante l'accesso garantito per i pazienti acuti provenienti dai Presidi Ospedalieri dell'ASST Valtellina e Alto Lario, sia presso la U.O.C. Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Sondrio mediante accessi su chiamata della durata di 8 ore (8.00–16.00). Detti accessi verranno concordati con il Direttore della UOC Cardiologia dell'Ospedale di Sondrio con anticipo di almeno 7 gg, e saranno garantiti da Operatori Esperti della UOC Cardiologia dell'Ospedale di Lecco onde assicurare la prosecuzione dell'attività di Elettrostimolazione ed Elettrofisiologia dell'ASST Valtellina e Alto Lario.

ART. 3

L' ASST Valtellina e Alto Lario si impegna a consolidare il rapporto con la UOC Cardiocirurgia dell'ASST di Lecco, che diventa il punto di riferimento per i pazienti "chirurgici" dell' ASST Valtellina e Alto Lario. L'ASST di Lecco si impegna ad accettare casi sia elettivi che in emergenza-urgenza, oltre a casi derivanti da eventuali complicanze insorgenti durante attività di emodinamica.

ART. 4

In riferimento ai pazienti trattati presso l'Ospedale di Lecco si fa presente che dopo i necessari interventi urgenti gli stessi saranno trasferiti, quando stabilizzati, presso i Presidi dell' ASST Valtellina e Alto Lario, in accordo con i colleghi Cardiologi e i colleghi Riabilitatori di Sondalo riceventi secondo modalità flessibili da concordare, in modo da consentire continuità assistenziale e adeguato follow-up a breve termine, uniti ad una favorevole prossimità con il luogo di residenza. I medici Cardiologi/Riabilitatori dell' ASST Valtellina e Alto Lario si impegnano altresì a fornire ai colleghi dell'Ospedale di Lecco i dati di follow-up.

ART. 5

Qualora di ritenesse opportuno, può essere prevista la possibilità, con modalità da concordare, di organizzare incontri finalizzati alla discussione di casi clinici presso l' ASST Valtellina e Alto Lario o presso l'Ospedale di Lecco.

ART. 6

Per l'attività di cui trattasi, che sarà espletata al di fuori dell'orario di servizio dall'equipe di elettrofisiologia della UOC Cardiologia dell'Ospedale di Lecco, verranno riconosciuti i seguenti compensi:

- Euro 100,00 orarie con un minimo garantito di Euro 700,00 a seduta per le sedute elettive a Sondrio;
- Euro 50,00 per ogni accesso a titolo di rimborso spese di viaggio.

ART. 7

L'ASST di Lecco fatturerà le prestazioni erogate mensilmente. L' ASST Valtellina e Alto Lario che fruisce dell'attività specialistica in argomento, dovrà accreditare gli importi dovuti all'ASST di Lecco entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura.

ART. 8

L' ASST Valtellina e Alto Lario provvederà a proprie spese alla stipula di idonea copertura assicurativa per i danni arrecati dai consulenti in occasione dell'attività di consulenza, con esclusione di rivalsa nei confronti degli stessi, escluso il caso di dolo o colpa grave. E' in ogni caso esclusa qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'ASST di Lecco.

L' ASST Valtellina e Alto Lario garantisce inoltre l'applicazione di tutte le disposizioni in materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i., si impegna a

fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell'ASST di Lecco.

ART. 9

La presente convenzione decorre dall'1.1.2018 sino al 31.12.2019.

Resta salva la possibilità di rinnovo della presente convenzione su espressa richiesta dell'ASST Valtellina e Alto Lario, da formularsi entro il 31.10.2019 all'altra parte contraente.

ART. 10

L'ASST di Lecco, l'ASST Valtellina e Alto Lario e i rispettivi incaricati che, nello svolgimento dell'attività oggetto della convenzione vengono a conoscenza e trattano dati personali e sensibili, si impegnano a rispettare gli obblighi di riservatezza previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 "Codice della Privacy". L'ASST di Lecco e l'ASST Valtellina e Alto Lario, informate in merito a quanto previsto dagli artt. 7 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si autorizzano in modo reciproco al trattamento, manuale o automatizzato, dei propri dati personali, nel rispetto del Codice della Privacy e per fini amministrativi, contabili e fiscali, connessi al rapporto contrattuale.

ART. 11

La presente convenzione è:

- esente da IVA, ai sensi dell'art. 10, comma 1 n. 19 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR 26/4/1986 n. 131.
- soggetta, ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642, all'imposta di bollo, con onere a carico dell'ASST Valtellina e Alto Lario.

ART. 12

In caso di controversia le parti eleggono la competenza esclusiva del Foro di Lecco.

Il testo verrà sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. dall'art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/1990.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'ASST di Lecco

Per l' ASST Valtellina e Alto Lario

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Paola Palmieri)

(Dott. Carlo Maria Iacomino)

Le parti stipulanti approvano specificatamente l'art 12 sul Foro Competente.

Per l'ASST di Lecco

Per l' ASST Valtellina e Alto Lario

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Paola Palmieri)

(Dott. Carlo Maria Iacomino)